



Como, 23 novembre 2017

Alla c.a.

**On.li Deputati  
eletti nella circoscrizione di Como**

**Chiara Braga - Mauro Guerra – Nicola Molteni**

Buongiorno,

ci preme segnalarvi la situazione in cui versano le lavoratrici del settore degli **appalti scolastici**.

Ci riferiamo a coloro che quotidianamente garantiscono nelle scuole italiane di ogni ordine e grado i servizi di ristorazione, ausiliariato e pulizie nonché i servizi di assistenza alla persona.

Sono in stragrande maggioranza lavoratrici con contratti part-time verticale cosiddetto ciclico a tempo indeterminato, ossia con alternanza di periodi lavoratori e non, questi ultimi in coincidenza con la chiusura delle scuole, **che spesso non arrivano alle 15/20 ore a settimana**, dipendenti da aziende/cooperative cui le Amministrazioni Comunali o lo Stato hanno appaltato servizi **indispensabili per la funzionalità delle scuole italiane**.

Le lavoratrici che operano negli appalti di servizi nelle scuole di Como e provincia che **durante i mesi estivi non hanno reddito, non possono usufruire**, per i periodi di inattività, **della NASpl, in virtù del principio che il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta non lavorati per la chiusura delle scuole**, non hanno diritto neppure agli assegni familiari e sono **penalizzate anche nel diritto di accesso alla pensione**.

**L'INPS ad oggi calcola l'anzianità contributiva di queste lavoratrici sulla base dell'effettivo lavoro.**

In tal modo i periodi di non lavoro, prestabiliti dal contratto, **non vengono valorizzati per il diritto alla pensione**, nonostante **non ci sia interruzione** del contratto di lavoro.

Una lavoratrice di un appalto scolastico con un part time verticale di 15 ore settimanali e uno stipendio che non supera i 400€ mensili, dovrà lavorare 30 anni ovvero 10 anni in più per maturare i 20 anni di anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia e non meno di 60 anni per quella anticipata, perché **l'INPS accredita un numero di contributi settimanali in modo proporzionale**.

**Questo per il combinato disposto retribuzione minima per l'accredito della contribuzione settimanale e reddito imponibile annuo.**

Ne consegue che queste stesse lavoratrici non hanno neanche il riconoscimento delle settimane di effettiva prestazione lavorativa di 41 settimane lavorate, al netto della chiusura delle scuole, **ma di sole 35 settimane.**

Il non considerare i periodi di sosta non lavorati, ai fini dell'anzianità contributiva, integra una **discriminazione a danno dei lavoratori assunti con part time verticale ciclico**, i quali a parità di ore lavorate, **non riceverebbero il medesimo trattamento** di coloro che hanno un contratto part time orizzontale o a tempo pieno.

La disciplina in esame si palesa in contrasto con la Direttiva n.97/81/CE, in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva sul lavoro a tempo parziale, concluso dall'UNICE, dal CEP e dalla CES, che prevede che *“Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole, rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive”*. Detta disposizione rende evidente che, a parità di condizioni, i diritti scaturenti da un rapporto di lavoro subordinato a part time verticale c.d. ciclico devono essere gli stessi spettanti al dipendente a tempo pieno e a quello a part time orizzontale, trovando diversamente, il difforme trattamento unica giustificazione nella tipologia del contratto di lavoro subordinato.

Peraltro anche la Corte di Giustizia Europea in materia di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, ritiene che non è giustificabile una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a part time verticale ciclico.

**Anche la Corte di Cassazione ha ribadito tale principio ovvero ai fini della maturazione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione dei periodi di inattività, poiché la contribuzione ridotta incide “sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro”**

Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato da numerose sentenze di ogni ordine e grado, anche il **Tribunale di Milano ha condannato in primo grado l'INPS** al riconoscimento, per 4 lavoratrici degli appalti scolastici, dell'anzianità contributiva di 52 settimane per ogni anno lavorato in regime di part time verticale ciclico.

Sono oltre 1700 le lavoratrici che nella nostra regione stanno depositando i ricorsi contro l'INPS per vedersi riconoscere quanto previsto dalla Direttiva Europea richiamata, questo rappresenterebbe un costo anche per la collettività non indifferente, se per ognuna di queste cause l'INPS venisse condannata al pagamento delle spese.

Lo scorso 26 ottobre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una risposta congiunta a due interrogazioni che sono state presentate rispettivamente una dal PD e una dal Movimento 5 Stelle, riguardo la tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.

Il Ministero ha segnalato che nella situazione attuale del nostro ordinamento, per i lavoratori del **Pubblico Impiego in regime di part time, non sussiste alcuna diversità di trattamento a seconda della modalità con la quale viene distribuita la prestazione lavorativa se di tipo orizzontale o verticale**, infatti ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

**Al contrario, per i lavoratori del Settore Privato, non è rinvenibile nel nostro ordinamento una disposizione della stessa portata, i periodi in cui il lavoratore in part time verticale non presta la propria attività lavorativa, non risultando coperti da contribuzione, non sono considerati utili ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione.**

Pertanto ha concluso manifestando l'interesse a **valutare la possibilità di sostenere iniziative anche di tipo normativo che possono rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati a tempo parziale.**

Riteniamo che proprio alla luce di questa risposta del Ministero, sia indispensabile che **vi rendiate attori di iniziative che possano portare all'adeguamento quantomeno della normativa italiana alla Direttiva Europea sul part time verticale ciclico.**

In queste settimane verrà discussa e approvata la legge di Bilancio 2018, pensiamo che un provvedimento che vada nel senso auspicato anche del Ministero del Lavoro sia non solo possibile, **ma indispensabile nell'interesse delle lavoratrici che rappresentiamo e dell'INPS (quindi della collettività) che verosimilmente rischia di essere sommersa dai costi delle vertenze legali.**

Nel ringraziarvi per attenzione, restiamo disposizione per qualsiasi informazione doveste ritenere necessaria.

Le Segreterie Territoriali Como  
FILCAMS CGIL- FISASCAT CISL- UILTUCS

- **Marco Fontana FILCAMS CGIL 335/5873188**
- **Massimiliano Arighi FISASCAT CISL 338/5631306**
- **Biagio Carfagna UILTUCS 329/6959153**